



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Prot. n. si veda stampigliatura a margine

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.
info@pec.tekneco.com

Oggetto: Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in via Einstein nel Comune di Avezzano (AQ) – Conferenza dei Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i. - Richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Regione n. 216241/22 del 03.06.2022, concernente l'oggetto, si evidenzia che dall'esame della documentazione presentata dalla Ditta interessata, al fine di chiarire aspetti che potrebbero ingenerare problematiche in fase di controllo, si ritiene che la stessa debba fornire precisazioni in merito agli aspetti di seguito indicati:

- esatto inquadramento dell'impianto per il quale richiede l'autorizzazione, in quanto in alcuni documenti presentati lo definisce come "impianto di smaltimento/recupero rifiuti" mentre in altri lo indica come "piattaforma ecologica", tenendo presente che l'art. 3, comma 1, lett. h) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 fornisce la seguente definizione di **piattaforma ecologica**: *la struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, presso la quale i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati.* Nella documentazione





tecnica presentata, tuttavia, non è descritta alcuna delle operazioni elencate dalla norma;

- nella “descrizione attività”, riportata a pag. 6 della relazione di impatto acustico, si fa riferimento ad attività di cernita, selezione, separazione, tuttavia negli elaborati grafici e nella relazione tecnica generale non se ne trova riferimento;
- le prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco incidono sulla capacità massima istantanea di stoccaggio e sulla collocazione dei rifiuti nelle diverse aree di stoccaggio, è necessario, pertanto, aggiornare la planimetria generale con tali previsioni ed eventualmente effettuare il necessario ridimensionamento;
- nell’elaborato R05 Relazione integrativa sulla prevenzione dei rischi – pianificazione di emergenza, sono riportati riferimenti a rifiuti e attività non previsti nella richiesta di autorizzazione (ad es. nel paragrafo *Modalità e accorgimenti operativi e gestionali* si afferma che *i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso*, nell’elenco dei rifiuti per i quali è richiesta l’autorizzazione, tuttavia, non sono indicati fanghi; nel paragrafo denominato *Stoccaggio* si afferma che *i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto*, per l’impianto in questione, tuttavia, non può essere richiamato il D.M. 161/2002);
- all’interno del perimetro dell’impianto verranno svolte due attività: lo stoccaggio dei rifiuti oggetto di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da un lato e rimessa mezzi e officina meccanica dall’altro. Le due attività devono essere distinte, pertanto, devono essere chiarite le modalità di effettuazione di un eventuale deposito temporaneo e, qualora l’impianto non si configuri come piattaforma ecologica, le modalità di eventuale presa in carico da parte dell’impianto di stoccaggio autorizzato; qualora si tratti di una piattaforma ecologica tali rifiuti andranno eliminati;
- la tabella riassuntiva dei rifiuti in ingresso, fermo restando quanto indicato al punto precedente, deve essere eventualmente rettificata e aggiornata alla luce della nuova definizione di rifiuto urbano a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 116/2020. Si evidenzia, inoltre che il CER **020104** rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) è



ricompreso nella sezione **02 01** rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca del capitolo **02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti, pertanto non può identificare rifiuti indicati come “*produzione interna (officina)*”;

- a fronte di una volumetria max disponibile così ripartita.
 - 300 mc Zona 1 (cassoni scarrabili);
 - 1050 mc Zona 2 (tettoia coperta);
 - 150 mc Zona 3 (tettoia coperta),

nella tabella riassuntiva dei rifiuti in ingresso le volumetrie disponibili delle zone 1, 2 e 3 non sono rispondenti a quelle indicate nella relazione tecnica come su riportate;

- devono essere chiarite, nella stessa tabella riassuntiva dei rifiuti in ingresso, le denominazioni delle colonne: “capacità massima singolo cer” e “capacità istantanea richiesta”;
- nella tabella riassuntiva dei rifiuti in ingresso, inoltre, la capacità massima istantanea per singolo CER deve essere espressa sia in tonnellate che in mc, a meno che la Ditta non garantisca di utilizzare la medesima unità di misura in tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti. Deve essere indicata anche la potenzialità annua in tonnellate per singolo CER.

Si resta in attesa dei chiarimenti sollecitati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL con nota 100451/22 del 31.05.2022 al fine di conoscere le misure di mitigazione che verranno adottate.

Cordiali saluti

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Stagnini